

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA ENDURO MOUNTAIN BIKE IN LOCALITA’ MONTE DI PRERRO.**

L’anno \_\_\_\_\_, nel giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Pogno (NO), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

### **FRA**

il **Comune di Pogno** - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentata/o dal Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_, con sede in Pogno (NO) Via Garibaldi n.8 cod. fiscale 00435560032;

### **E**

l’ \_\_\_\_\_ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società" o "soggetto affidatario", con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentata dal presidente \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Pogno via \_\_\_\_\_;

### **PREMESSO**

- che l’Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall’art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;
- che l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;
- che tale principio viene richiamato dall’articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 intitolata “Norme dello sviluppo dello sport per tutti”;
- che per l’affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricorso al “modello a budget”, che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell’affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell’Ente Locale quale proprietario dell’impianto;
- che con determinazione del responsabile del servizio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ si sono attivate le procedure per la selezione del contraente per l’affidamento in gestione del campo sportivo comunale e dei campi sportivi polivalenti di Viale Campo Sportivo;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1- Oggetto della convenzione**

1. L'Amministrazione affida all' \_\_\_\_\_ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, delle seguenti strutture sportive:
  - impianto da enduro MOUNTAIN BIKE comunale, sito in comune di Pogno località Monte di Prerro.
2. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

### **Art. 2 -Durata della convenzione**

La gestione ha durata quinquennale a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

### **Art. 3 - Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione**

Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento della struttura sportiva, che deve essere aperto a tutti i cittadini di Pogno e deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie con sede e con tesserati residenti nel Comune di Pogno

### **Art. 4 - Profili economici**

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione degli impianti stessi.

Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli tassativamente indicati nell'allegato tecnico. Ad esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati allenamenti – utilizzazione da parte di terzi ) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

## **Art. 5- Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario**

Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
- b) pulizia di tutti gli spazi costituenti pertinenza degli impianti;
- c) le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni, varie.

## **Art. 6 - Obblighi specifici in capo all'Amministrazione**

Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria nonché gli interventi non indicati nell'allegato tecnico.

## **Art. 7 - Responsabilità**

Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza di assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione .

## **Art. 8 - Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione**

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €.100,00 ed un massimo di €. 500,00.

2. L'Amministrazione al di fuori dei casi di cui al comma 1° del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

- a) il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività;
- c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

<b>Definizione dell'inadempimento</b>	<b>Caratteristiche dell'inadempimento</b>
Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.	Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti

### **Art. 9 - Verifiche e controlli**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

### **Art. 10 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- dal regolamento comunale, ove vigente, in ordine alle modalità di gestione;
- dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

2. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto:

### **Art. 11 - Risoluzione delle controversie**

Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Novara .

### **Art. 12 - Spese relative alla convenzione**

Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Data,

Per l'Amministrazione  
Il Sindaco

Per il soggetto affidatario  
Il Presidente

.....

.....